

Legge Regionale 4 luglio 1991, n. 13. (1)

«Disciplina ed ammissione alla selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale».

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Norma di principio

La presente legge disciplina l'attuazione della selezione per l'accesso alla II qualifica dirigenziale di cui al 4° comma dell'art. 36 della Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

Articolo 2

Numeri posti a concorso

Il numero dei posti oggetto della selezione di cui al 4° comma dell'art. 36 della Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 è fissato, anche ai fini dell'art. 39 della citata Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, dal combinato disposto dal penultimo ed ultimo comma dell'art. 25 della Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27, nonché dagli artt. 2 e 7 della legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Articolo 3

Ammissione alla selezione

Alla selezione, di cui al precedente articolo, è ammesso a partecipare il personale di ruolo della Regione Campania inquadrato nella I qualifica dirigenziale in attività di servizio ex art. 36 - comma terzo - della Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27.

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono presentare comanda, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione, mediante lettera raccomandata AR indirizzata al Presidente della Giunta Regionale o del Consiglio Regionale seconda del ruolo di appartenenza.

I plichi contenenti le domande di partecipazione alla selezione devono riportare all'esterno l'indicazione «Selezione per la II qualifica dirigenziale - ruolo Giunta Regionale» ovvero «Selezione per la II qualifica dirigenziale - ruolo Consiglio Regionale» e possono essere aperti solo dopo la scadenza del termine di cui al precedente comma dalla Commissione di cui al successivo articolo 5.

La domanda dovrà essere corredata da un curriculum professionale redatto dal candidato sotto la propria responsabilità e adeguatamente documentato, con l'illustrazione dell'attività svolta presso l'Ente di provenienza e presso la Regione, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa ai titoli conseguiti fino alla data di cui al precedente comma. E' ammesso il riferimento ai titoli già in possesso dell'Amministrazione.

Articolo 4

Ripartizione punteggio titoli

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone globalmente di 100 punti ripartiti nel modo seguente:

- a) titoli di servizio: punti 65;
- b) titoli di studio e professionali: punti 20;
- c) curriculum: punti 10;
- d) titoli vari: punti 5.

Elementi di valutazione

Gli elementi di valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria sono i seguenti:

- a) Titoli di servizio, fino ad un massimo di punti 65:

A) servizio di ruolo nel livello direttivo (Legge regionale 16 marzo 1974, n. 11) a decorrere dalla data del primo inquadramento presso la Regione punti 1 per anno - la frazione superiore a 15 giorni è valutata per un mese - fino ad un massimo di punti 4,75;

B) servizio di ruolo nell'ottavo livello (Leggi regionali 17 marzo 1981, n. 12 e 7 luglio 1981, n. 41) punti 1 per un anno - la frazione superiore a 15 giorni è valutata per 1 mese - fino ad un massimo di punti 4,25;

C) servizio di ruolo nel 9o livello (Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 e Legge regionale 16 novembre 1989, n. 23) punti 2,00 per anno - la frazione superiore a 15 giorni è valutata per un mese - fino ad un massimo di punti 16,00;

D) servizio di ruolo, nella qualifica di 1° dirigente dello Stato e corrispondente, in base a norma di legge, di altre Amministrazioni, acquisita prima del conseguimento dello stato giuridico di dipendente regionale e del relativo trasferimento non in applicazione dell'art. 68 ex DPR 748/ 72 Punti 2 più 3,25 per anno fino ad un massimo di punti 10,00;

F) servizio di ruolo nella qualifica di dirigente superiore dello Stato e corrispondente, in base a norma di legge, di altre Amministrazioni, acquisita prima del conseguimento dello stato giuridico di dipendente regionale e del relativo trasferimento, non in applicazione dell'articolo 68 ex DPR 748/ 72, punti 4 più 5 punti per anno fino ad un massimo di punti 20,00.

Il punteggio di cui alle precedenti lettere E) ed F) è abbattuto del 50% se la qualifica è stata conseguita in applicazione dell'art. 68 del DPR 748/ 72.

G) a) Esercizio funzioni di coordinamento di servizio (ex artt. 1, 3, 4, 15 Legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, Legge regionale 30 agosto 1977, n. 48, coordinamento di area e/ o di settore e/ o di staffa di cui alla Legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, dirigenti - direttori secondo i criteri di cui all'art. 117, 1° comma lettera a) DPR 270/ 87, direzione di ufficio in materia di cui all'art. 2 della LR 30- 8- 77, n. 48 riconosciuto settore dall'art. 2 della LR 25- 8- 89, n. 15, responsabile struttura istituita per l'attuazione degli artt. 4 e 5 della Legge 13- 4- 84, n. 80, funzione di coordinamento di struttura istituita ai sensi del Titolo VIII della L. 219/81 attribuita dal Presidente della Giunta Regionale e/o anche nella qualità di Commissario - funzionario di Governo, coordinatore della struttura di cui all'art. 7, 1° comma della LR 30 agosto 1977, n. 48, coordinamento di attività in materia di ricostruzione colpita dagli eventi sismici 80/ 81, ex art. 60 Legge 219/ 81, conferito in esecuzione di provvedimento di Giunta Regionale): punti 20 più punti 5,00 per anno o periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1 fino ad un massimo di punti 35,00.

Giunta Regionale della Campania

G) b) Esercizio funzione di coordinamento non di servizio (ex art. 12, Legge regionale 14 maggio 1975, n. 29, art. 3 Legge regionale 16 Ottobre 1978, n. 41, art. 12 Legge regionale 17 marzo 1981, n. 12, responsabile amministrativo organico assegnato ai sensi dell'art. 2 della Legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, dirigente di struttura istituita in attuazione dell'art. 4 del decreto del Ministro per gli Interventi Straordinari per il Mezzogiorno 12 giugno 1985), punti 15 più punti 2 per anno, o periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1, fino ad un massimo di punti 23,00;

H) Dirigenza di ufficio postale, regionale o di altre pubbliche amministrazioni (previsto da leggi statali e/o regionali, dirigenza di strutture ex art. 35 Legge regionale 9 giugno 1980, n. 57): punti 5 più 2,5 per un anno, o per periodo non inferiore a mesi 6 e giorni 1 fino ad un massimo complessivo di punti 10.

Il punteggio di base di punti 20 per lettera G) a), di punti 15 per lettera G) b) e di punti 5 per la precedente lettera H) è alternativo e non cumulativo.

In caso di contemporaneo incarico di servizio è valutato una sola volta.

Il punteggio complessivo attribuibile per lettere E), F), G) b) e H) è fino ad un massimo di punti 25,00.

b) Titoli di studio e professionali, fino ad un massimo di punti 20,00:

A) Titolo di studio, fino ad un massimo di punti 10,00:

- Diploma di laurea: punti 10;
- Diploma di istruzione di 2° grado: punti 7;

B) accesso all'impiego, fino ad un massimo di punti 5,00:

- mediante pubblico concorso in carriera direttiva: punti 5,00;
- mediante altre modalità: punti 3,00.

C) Abilitazione all'esercizio di professione e/o iscrizione all'Ordine Professionale e/o diploma di specializzazione con esame post - universitario e/o Corso presso Scuola Superiore e/o organizzato da o presso l'Università seguito da esami: punti 3,00;

D) Idoneità all'insegnamento o attività di insegnamento a livelli universitario e/o abilitazione all'insegnamento nelle Scuole di istruzione secondaria conseguita con esami: punti 2,00.

c) Curriculum, fino ad un massimo di punti 10,00:

Il punteggio relativo al curriculum è assegnato in proporzione al livello di responsabilità ricoperto alle dipendenze della Regione o svolto presso altro Ente Pubblico in precedenti funzioni riconducibili alle materie di competenza della Regione.

d) Titoli vari, fino ad un massimo di punti 5,00:

A) pubblicazioni di interesse per la Pubblica Amministrazione ed inerenti attività di interesse regionale, fino ad un massimo di punti 2,00;

B) altri titoli riferiti ad attività svolta in rappresentanza e/o designazione e/o su incarico della Regione: fino ad un massimo di punti 3,00.

Articolo 5

Formazione delle graduatorie

La Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per il ruolo della Giunta Regionale è nominata con decreto del Presidente su conforme atto deliberativo approvato dalla Giunta.

Giunta Regionale della Campania

Essa è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato ed è composta da 4 esperti in materia giuridico - amministrativa, esterni all'Amministrazione regionale, dei quali uno designato dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative della categoria entro 15 giorni dalla data della richiesta - in mancanza della designazione provvede la Giunta Regionale.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ottavo livello del ruolo della Giunta Regionale.

La Commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria dei partecipanti alla selezione per il ruolo del Consiglio Regionale è nominata dal Presidente del Consiglio Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del medesimo Consiglio.

La Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale o da un suo delegato è composta da 4 esperti in materia giuridico - amministrativa, esterni all'Amministrazione regionale dei quali uno designato dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative della categoria entro 15 giorni dalla data della richiesta - in mancanza della designazione provvede il Presidente del Consiglio Regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'ottavo livello del ruolo del Consiglio Regionale.

Le Commissioni di cui ai precedenti commi devono completare i lavori e consegnare i relativi atti entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento.

Articolo 6

Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie

Le graduatorie sono approvate rispettivamente dalla Giunta Regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale con apposita deliberazione ai fini delle coperture delle dotazioni organiche derivanti dall'applicazione dell'art. 25 - ultimo comma della Legge regionale 23 maggio 1984, n. 27 e della Legge regionale 25 agosto 1989, n. 15.

Ai fini della formulazione delle graduatorie valgono i titoli di precedenza ex DPR del 10 gennaio 1957, n° 3.

A parità di punteggio precede, comunque, chi ha superato concorso pubblico per titoli ed esami per accedere nella carriera direttiva.

Nel caso che alcuni posti della dotazione restino scoperti per pensionamenti, rinunce, decadenze e/o dimissioni dei dirigenti utilmente collocati nelle graduatorie o inizialmente non coperti, la Giunta regionale o l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale procede ad altrettante nomine, nel limite massimo del 60% (sessanta per cento) dei posti residui disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie medesime, e, per il restante 40% (quaranta per cento), mediante concorso pubblico per titoli ed esami, da indire contestualmente.

Le graduatorie restano aperte, ai fini di cui innanzi, per un periodo di anni tre dalla pubblicazione della presente legge, limitatamente ai dirigenti ai quali nelle predette graduatorie siano stati attribuiti non meno di 61 (sessantuno) punti.

Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 7

Abrogazione norme

E' abrogata ogni disposizione normativa regionale incompatibile con la presente legge.

Articolo 8

Norme finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte per il 1991 con gli appositi stanziamenti in termini di competenza e di cassa, di cui ai capitoli 4 e 30 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1991.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con i corrispondenti stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della Legge 16 maggio 1970, n. 281.

Articolo 9

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

Napoli, 4 luglio 1991

CLEMENTE DI SAN LUCA

(1) La presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 5 luglio 1991, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 384 della medesima legge.